



Direttive tecniche

Programma di risanamento della pseudotubercolosi nei caprini

Sommario

1. Introduzione
2. Obiettivo del programma di risanamento
3. Definizione di caso
4. Condizioni per partecipare al programma
5. Doveri del detentore di animali
6. Doveri del SSPR
7. Spese relative al risanamento
8. Procedura da seguire per il risanamento
 - 8.1 Disposizioni per gli esami sierologici
 - 8.2 Numero di esami necessari per ottenere lo stato "sierologicamente esente da pseudotubercolosi"
9. Sorveglianza delle aziende risanate
 - 9.1 Dopo l'ottenimento dello stato "sierologicamente esente da pseudotubercolosi"
 - 9.2 Mantenimento dello stato sanitario
10. Procedura da seguire in caso di reinfezione nelle aziende risanate
11. Traffico di animali e contatto (acquisto / stabulazione temporanea)
 - 11.1 Casi particolari
12. Partecipazione a esposizioni e fiere
13. Disposizioni finali
14. Entrata in vigore

1. Introduzione

Dal mese di ottobre 2010, il SSPR offre un programma di risanamento della pseudotubercolosi per i detentori di capre interessati.

2. Obiettivo del programma di risanamento

Il programma permette il risanamento delle aziende agricole soggette a pseudotubercolosi. Aziende clinicamente esenti da pseudotubercolosi così come allevamenti in cui non si sono mai verificati accessi o non si sono verificati per un lungo periodo, possono confermare il loro stato "indenne da pseudotubercolosi" mediante gli esami sierologici.

Il programma di risanamento è adatto sia alle aziende individuali che alle cooperative.

3. Definizione di caso

- La pseudotubercolosi è presente quando si trova un ascesso nelle parti tipicamente colpiti di testa, collo, spalla, ginocchio o mammella, o quando l'agente patogeno *Corynebacterium pseudotuberculosis* è attestato in un ascesso.
- La pseudotubercolosi è presente quando gli anticorpi contro l'agente patogeno *Corynebacterium pseudotuberculosis* sono individuati nel sangue.

4. Condizioni per partecipare al programma

Vanno rispettate le seguenti condizioni affinché un'azienda possa partecipare al programma:

- Deve essere possibile rispettare le prescrizioni relative al traffico di animali (vedi sezione 11, Traffico di animali e contatto).
- Da parte del partecipante deve esserci l'impegno a sopprimere animali sierologicamente positivi.

Sulla base di una discussione preliminare con il detentore interessato il SSPR valuta se il risanamento possa essere realizzato.

5. Doveri del detentore di animali

Il detentore di animali si impegna ad eliminare gli animali che risultano positivi e a rispettare le prescrizioni relative al traffico di animali.

In conformità alle direttive del SSPR il detentore di animali è responsabile che gli esami del sangue siano effettuati a intervalli regolari e inoltre deve trasmettere tutte le informazioni necessarie (questionario traffico di animali, lista di animali) al SSPR entro i termini stabiliti per l'elaborazione. È sempre importante osservare attentamente gli animali. Se si verificano gonfiori o ascessi, l'animale colpito deve essere isolato immediatamente e segnalato al SSPR. L'animale deve rimanere separato fino a quando il risultato dell'esame è disponibile.

6. Doveri del SSPR

I collaboratori e le collaboratrici del SSPR consigliano i detentori di caprini interessati. In particolare, verificano se il risanamento è realizzabile nell'azienda in questione e quando è il momento migliore per effettuarlo. Il SSPR trasmette al detentore di animali i documenti e il materiale necessari per il risanamento e la successiva sorveglianza. Paga una parte dei costi di laboratorio, a condizione che i campioni siano inviati al laboratorio designato dal SSPR. Inoltre, il SSPR informa il detentore di animali dei risultati di laboratorio non appena sono disponibili. Se si verificano gonfiori o ascessi, il SSPR inizierà gli esami necessari (esami batteriologici o sierologici). I costi di queste analisi sono sostenuti dal SSPR.

7. Spese relative al risanamento

Un contributo alle spese viene addebitato annualmente al detentore per la partecipazione al programma di risanamento. Le spese per i prelievi di sangue effettuati dal veterinario, così come una parte delle spese di laboratorio, sono a carico dell'azienda.

Se si verifica una reinfezione dell'allevamento a causa di contatti con animali autoinflitti, l'azienda perde il suo stato. Il detentore deve poi assumere le successive spese di laboratorio fino a quando non si ottiene lo stato originale.

8. Procedura da seguire per il risanamento

La procedura è concordata con il SSPR. Se ci sono animali che mostrano sintomi clinici di pseudotubercolosi, gli esami sierologici possono essere iniziati solo dopo che questi animali sono stati eliminati. Il detentore incarica il suo veterinario di prelevare i campioni.

8.1 Disposizioni per gli esami sierologici

- Tutte le capre di età superiore ai 6 mesi in un gregge devono essere esaminate.
- Tutti gli animali devono essere chiaramente identificati con due marchi auricolari BDTA.
- Va inserito l'intero numero BDTA sul formulario di richiesta di analisi.
- Le capre devono essere sane al momento del prelievo.
- Il prelievo di sangue non dovrebbe essere fatto immediatamente dopo trattamenti, vaccinazioni o sverminazioni.
- Il detentore di animali è responsabile dell'invio dei campioni di sangue al laboratorio designato dal SSPR, secondo le istruzioni del SSPR.

8.2 Numero di esami necessari per ottenere lo stato "sierologicamente esente da pseudotubercolosi"

a. Aziende di nuova registrazione del programma i cui animali provengono da aziende non sierologicamente esenti da pseudotubercolosi:

- Lo stato "sierologicamente esente da pseudotubercolosi" può essere ottenuto solo al più presto 6 mesi dopo l'ultimo contatto con animali di aziende non sierologicamente esenti da pseudotubercolosi o con un animale clinicamente o sierologicamente positivo della propria azienda. Per un gregge di fino a 10 animali (oltre i 6 mesi di età), sono necessari due esami sierologici di tutti gli animali oltre i 6 mesi di età eseguiti a intervalli di un mese dopo questo periodo. Per le greggi di più di 10 animali (più di 6 mesi di età), è necessario un esame di tutti gli animali di più di sei mesi di età. Se tutti i risultati di questi esami sono negativi, l'azienda ottiene lo stato "sierologicamente esente da pseudotubercolosi".
- In caso di risultati positivi, viene determinata la procedura di risanamento da seguire nell'azienda: una volta che gli animali sieropositivi sono stati soppressi, il letame deve essere rimosso dal caprile, che deve essere lavato a pressione con acqua bollente e poi disinfettato. Gli esami sierologici successivi devono essere eseguiti in accordo con il SSPR.
- Quando una capra in gestazione è positiva alla pseudotubercolosi, può essere tenuta isolata dal resto del gregge fino al parto. Se i giovani animali da tali capre sono allevati, devono essere separati dalla madre immediatamente dopo la nascita e allevati con colostro/latte di capre sierologicamente negative o con colostro/latte di mucca.

b. Aziende di nuova iscrizione al programma i cui animali provengono esclusivamente da aziende "sierologicamente esenti da pseudotubercolosi":

A condizione che tali aziende non abbiano avuto alcun contatto animale con capre o pecore non sierologicamente esenti da pseudotubercolosi, esse ottengono lo stato "sierologicamente esente" senza ulteriori esami. La sorveglianza è effettuata secondo l'intervallo dell'azienda d'origine.

Se gli animali provengono da più aziende sierologicamente esenti, la sierologia si basa sull'ordine cronologico più vicino alle diverse aziende d'origine.

Le aziende con lo stato "sierologicamente esente da pseudotubercolosi" possono, su loro richiesta, essere pubblicate nell'elenco delle aziende risanate sul sito web del SSPR.

9. Sorveglianza delle aziende risanate

9.1 Dopo l'ottenimento dello stato "sierologicamente esente da pseudotubercolosi"

Lo stato "sierologicamente esente da pseudotubercolosi" è valido per 1 anno. Per mantenere lo stato, tutti gli animali oltre i sei mesi di età vanno sottoposti a un esame sierologico che sarà effettuato ogni tre anni. Negli anni intermedi il controllo è eseguito mediante un questionario che serve a controllare il traffico di animali e a notificare le modifiche avvenute nell'effettivo di animali.

9.2 Mantenimento dello stato

Dopo gli esami del sangue e gli ulteriori accertamenti effettuati tramite il questionario e dopo aver ricevuto tutta la documentazione necessaria, il SSPR rilascia ogni anno un nuovo foglio aziendale con indicato l'attuale stato dell'azienda.

In assenza di dati concernenti il traffico di animali non sarà prolungato lo stato "sierologicamente esente da pseudotubercolosi".

10. Procedura da seguire in caso di reinfezione nelle aziende risanate

Se in aziende precedentemente sierologicamente esenti da pseudotubercolosi compaiono risultati positivi ai test, tali aziende perdono lo stato "sierologicamente esenti da pseudotubercolosi". Il SSPR indaga sulla causa della reinfezione. Dopo che gli animali positivi al test sono stati soppressi, il gregge deve essere ritestato sierologicamente secondo le disposizioni stabilite dal SSPR.

11. Traffico di animali e contatto (acquisto / stabulazione temporanea)

In linea di principio, nessun contatto può avvenire con pecore o capre che non sono sierologicamente esenti da pseudotubercolosi.

Gli acquisti di animali, indipendentemente dall'età e dal sesso, sono consentiti solo da aziende con uno stato sierologicamente esente da pseudotubercolosi. Questo può essere fatto senza ulteriori esami. Bisogna fare attenzione a richiedere sempre un certificato valido del SSPR. Una lista di aziende sierologicamente esenti è pubblicata su piccoli-ruminanti.ch. In caso di dubbio, il SSPR fornisce informazioni sullo stato di un'azienda.

11.1 Casi particolari

a. Acquisti di animali provenienti da aziende non sierologicamente esenti da pseudotubercolosi (becchi o animali di produzione con label):

In accordo con il SSPR è possibile, in casi eccezionali, così come in presenza di una base genetica ristretta, acquistare animali. Possono essere acquistati solo animali provenienti da allevamenti clinicamente esenti da pseudotubercolosi. Gli animali devono essere tenuti separati in quarantena ed esaminati sierologicamente tre volte ad intervalli di un mese. L'età minima al primo esame è di 6 mesi. Il primo esame sierologico dovrebbe idealmente avvenire nell'azienda di origine.

b. Allevamento senza madre:

È possibile allevare singoli animali da effettivi che non sono sierologicamente esenti da pseudotubercolosi. A tal fine, il parto deve essere sorvegliato, il giovane animale separato immediatamente e senza contatto con la madre. Viene allevato con colostro/latte della propria azienda o con colostro/latte di mucca/sostituto. L'allevatore che sorveglia la nascita certifica con la sua firma che queste disposizioni sono state rispettate. In assenza di questa attestazione, tali animali non possono essere ammessi in greggi sierologicamente esenti da pseudotubercolosi.

c. Pecore nella stessa azienda:

Se pecore e capre sono tenute nella stessa azienda, è importante tenerle fisicamente separate. Le pecore e le capre non devono avere alcun contatto diretto o indiretto (spazio per muoversi, attrezzature e strutture della stalla).

Il SSPR decide se sono necessari esami sierologici sugli ovini.

12. Partecipazione a esposizioni e fiere

La partecipazione a esposizioni e fiere rimane consentita. Tuttavia, bisogna assicurarsi che le capre siano legate o messe in stalla separatamente secondo il "Regolamento per fiere, mercati ed esposizioni caprini" della Federazione svizzera d'allevamento caprino FSAC. Il detentore di animali deve informare in anticipo i responsabili del mercato/della fiera/esposizione. Inoltre, deve essere effettuato un controllo all'entrata in cui tutti gli animali dell'esposizione sono esaminati per la presenza di sintomi di pseudotubercolosi.

13. Disposizioni finali

Le aziende che partecipano al programma di risanamento dalla pseudotubercolosi si impegnano a rispettare le direttive tecniche. In caso di mancata osservanza o di violazione delle norme, la Sede amministrativa del SSPR si riserva il diritto di ritirare la qualifica sanitaria dell'azienda e/o di procedere all'esclusione del membro dal programma.

14. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2021.